

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

Capitolo XXXV

RESPONSABILITÀ DA AMIANTO

di Riccardo Riccò

L'amianto – già conosciuto nell'antichità, dagli antichi egizi – iniziò ad essere impiegato, nella moderna produzione industriale, sin da fine ottocento. Poi particolarmente, come noto, nell'edilizia.

Tale impiego fu certamente di gran momento, per il progresso della tecnica. Un vero e proprio passo in avanti.

L'amianto possiede infatti qualità che, tutte insieme, nessun altro materiale possiede. È termoisolante, incombustibile, fonoassorbente, inattaccabile da parte degli acidi, ed anche estremamente flessibile.

Lo sgretolamento e polverizzazione dei suoi filamenti, è però estremamente pericoloso per la salute umana: è da tempo nota, notoria, scientificamente appurata, la stretta-diretta interrelazione tra l'amianto, *rectius* l'aerodispersione delle sue polveri/microframmenti, e alcune gravi e gravissime patologie.

Causa la prima (in certi casi esclusiva) delle seconde.

Si sa che il progresso tecnologico comporta spesso la moltiplicazione delle occasioni di danno e/o di pericolo.

La questione è dunque quella consueta, generale, anzi politica: deve l'ordinamento inibire le attività rischiose, perché ritenuto prioritario il diritto alla salute, in base al principio di precauzione, o deve consentirle, se non anche incentivarle, in nome del progresso medesimo (*i.e.* dei benefici che da esso derivano)?

Per primo (non solo in Europa) il nostro legislatore – con L. 12.3.1992, n. 257 – ha disposto il divieto assoluto di estrazione, importazione e commercializzazione dell'amianto. Le cc. dd. esternalità negative dell'amianto sono state giudicate non compensate dalle utilità derivanti dal suo impiego. Finalmente!

Comunque sia, posto detto divieto (bene), è tutto da risolvere (fattivamente) il problema della messa in sicurezza – incapsulamento e confinamento – e se mai possibile smaltimento, meglio riciclo¹, del materiale contenente amianto.

¹ Cfr. già TARTAGLIA, *Inertizzazione di materiali amiantosi e riciclo nel gres porcellanato*, Modena, 1998.

E anche, a monte per così dire, quello della mappatura delle zone o siti a rischio contaminazione ovvero contaminati, su tutto il territorio nazionale². Dunque quello della c.d. prevenzione primaria³.

Resta poi il problema dell'allocazione dei danni da amianto già in concreto prodotti e che si andranno a produrre in futuro, pur se aventi genesi invero risalente.

È infatti nota la lunga lunghissima latenza delle patologie amianto correlate⁴.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 32, 35, Cost.; artt. 1218, 1223, 2043, 2050, 2051, 2053, 2059, 2087, c.c.; artt. 40 s., 437, 575, 582 s., 589, 590, c.p.; R.D. 14.6.1909, n. 442; R.D. 14.6.1927, n. 530; art. 21, D.P.R. 19.3.1956, n. 303; D.P.R. 9.4.1959, n. 128; D.P.R. 21.7.1960, n. 1169; D.P.R. 2.10.1960, n. 1378; D.P.R. 30.6.1965, n. 1124; D. Lgs. 15.8.1991, n. 277; L. 27.3.1992, n. 257; delib. CIPE 7.6.1993 (Gazzetta Uff. 23.6.1993, n. 145); L. 9.12.1998, n. 426; artt. 246 ss., L. 23.3.2001, n. 93; D.L. 30.9.2003, n. 269; L. 24.11.2003, n. 326; L. 24.12.2003, n. 350; D. min. amb. 29.7.2004, n. 248; artt. 195, 212, 227, 252, D. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 1, comma 241 ss., L. 24.12.2007, n. 244; D. lgs. 9.4.2008, n. 81; art. 4, D.L. 10.12.2013, n. 136; art. 1, comma 112, L. 23.12.2014, n. 190; art. 1, comma 250, L. 11.12.2016, n. 232; Del. Giunta Reg. Emilia Romagna 4.12.2017, n. 1945.

SOMMARIO: 1. Precisazioni preliminari. – 2. Fondamento, contenuti e disciplina della responsabilità da amianto. – 3. Regole processuali. – 4. Normativa speciale. – 5. Previdenze di legge e risarcimento del danno c. d. differenziale.

1. Precisazioni preliminari

Due sole precisazioni preliminari.

Una di ordine potremmo dire intertemporale, l'altra di tipo invece metodologico.

² Attività sostanzialmente demandata alle regioni (e alle province autonome), con risultati invero insoddisfacenti, come sottolineato in sede ministeriale (<https://www.minambiente.it/bonifiche/il-piano-nazionale-amianto-stato-di-attuazione-e-prospettive-future>).

³ Su cui, ampiamente, BONANNI E.-UGAZIO G., *Patologie ambientali e lavorative*, Torino, 2019, e le tante pubblicazioni, a firma anche di altri Aa., dell'Osservatorio nazionale amianto (www.onanotiziarioamianto.it – www.osservatorioamianto.it).

⁴ Cfr. Corte Conti, sez. giur. Lombardia, 24.2.2004, in *Riv. Corte Conti*, 2004, 204, o Cass. pen. 21.6.2012, n. 24997, in *Pluris. Adde* Cass., 22.12.2017, n. 30857, *ivi*, che riferisce, *obiter*, che il periodo medio di latenza del mesotelioma pleurico è di 30-40 anni; 32 stando ad una c.t.u. cennata da Cass. pen., 12.11.2019, n. 45935; v. anche Cass., 4.5.2018, n. 10578, *ivi*, relativa ad un caso in cui il «periodo di latenza ... (era stato di) 40-50 anni ... prima della diagnosi».

La prima: la **pericolosità dell'amianto** per la salute umana, intuita già agli inizi del Novecento da parte di alcuni studiosi, può dirsi acclarata in seno alla comunità scientifica già negli anni Trenta/Quaranta⁵.

Al più tardi negli anni Cinquanta/Sessanta⁶.

Pertanto, le responsabilità fatte valere negli odierni processi da amianto raramente possono dirsi scusate od elise da una presunta impossibilità di conoscere, al tempo dei fatti di causa, la nocività o comunque la pericolosità dell'amianto. Il **rischio**, ovvero, che la lavorazione od impiego di questo comporta.

Ciò anche se i fatti e le situazioni dedotte siano davvero risalenti⁷.

La seconda: il presente contributo prende le mosse ed è anzi incentrato, prevalentemente, sul regime di responsabilità proprio dell'imprenditore, quale datore di lavoro, e dunque sul sistema di riparazione e sanzionatorio relativo ai cc.dd. infortuni sul lavoro⁸.

Sono infatti i lavoratori, quelli esposti al rischio amianto, che hanno risentito maggiormente dei danni in questione, per causa od in occasione della prestazione lavorativa⁹.

⁵ Cfr. ad es. California Appellate Districts Court 10.9.2009, *Oxford v. Foster Wheeler LLC*, n. A121577, in 177 Cal. App. 4th 700 (2009), e Cass. 21.9.2016, n. 18503, in *Pluris*; T. Trieste 25.2.2019, in *www.cassazione.net*.

⁶ V. Cass. 27.5.2014, n. 111831, in *www.personaedanno.it*; Cass. 29.3.2012, n. 5086, in *Pluris*; Cass. 23.8.2016, n. 17252, *ivi*. *Adde* Cass., 4.6.2019, n. 15165, *ivi*.

⁷ V. *ex coeteris* Cass. 9.5.2003, n. 37432, in *Foro it.*, 2004, II, 69, e Cass. 14.1.2005, n. 644, in *Giur. it.*, 2005, 1390. *L'exordium praescriptionis*, per inciso, è condivisamente postposto, dal *dies* di verifica del fatto illecito, a quello di manifestazione oggettiva ed esteriore del danno: cfr. già Cass. 24.3.1979, n. 1716, in *Foro it.*, 1980, I, 1115. Sul presupposto però che sia possibile formulare la data ipotesi causale: v. infatti, da ultimo, Cass., 27.9.2019, n. 24164, in *Pluris*, per cui «...il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto ... una malattia ... decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita (o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (asserito responsabile) ... incorre per tanto in errore ... il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia ... » (sottolineatura dell'a.).

⁸ Non mi constano precedenti in tema di responsabilità civile diciamo tradizionale, generica. Cfr. però T. Roma 18.5.2019, in *Pluris*, e Cass. 23.6.2017, n. 15742, *ivi*, che giudica correttamente rigettate parte dei giudici di merito le azioni cc.dd. edili proposte dall'acquirente di un immobile coperto da tetto in *eternit*, il quale (acquirente) aveva prospettato che detta copertura costituisse vizio, se non altro estimatorio, della *res emptae*.

Nel caso, n. b., la competente Arpa aveva ritenuto non ricorrenti «pericoli attuali per la salute».

⁹ Non può però non menzionarsi il caso di recente giudicato dal Trib. civ. di Venezia, con sentenza del 27.11.2018, in *Pluris*, che ha dichiarato responsabile il datore di lavoro, tenuto per tanto al risarcimento del danno, esiziale, amianto correlato, patito dalla moglie del lavoratore, la quale aveva avuto cura di lavare la tuta di lavoro (del marito), intrisa di polveri d'amianto. Ma v. anche Cass. 1.7.2003, n. 27975, in *Pluris.*, per un caso affatto analogo. V. comunque l'art. 252, lett. g), D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Fondamento, contenuti e disciplina della responsabilità da amianto

Devono anzitutto analizzarsi, per quanto sopra premesso, le ragioni fondative della responsabilità in parola e segnatamente, per quanto possibile, i contenuti dei presupposti obblighi, al cui rispetto è tenuto il datore di lavoro.

Questi deve dotarsi dei **presidi di sicurezza** e comunque adottare ogni cautela, nell'esercizio dell'impresa, idonea a preservare la salute e l'**incolumità dei lavoratori** (se non della generalità dei consociati¹⁰).

In base, ciò, alla c.d. *cutting-edge technology*. Ovvero, in altri termini, alla stregua della migliore tecnologia nel dato momento disponibile¹¹.

L'imprenditore è infatti «...tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le **misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica (sic), sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro**»¹².

La norma in parola, l'art. **2087**, c.c., detta "di chiusura", si inserisce nella cornice costituzionale entro la quale sono diciamo attratti gli istituti ed i regolamenti di tutela del lavoro e del lavoratore, della sua persona e personalità¹³.

S'impone dunque al datore di lavoro, per diritto costituito, di garantire un ambiente di lavoro – per quanto possibile – sicuro.

Ovvio che qualora, in concreto, non sia tecnicamente possibile garantire la **sicurezza** – *sic* – dei luoghi di lavoro, l'obbligazione datoriale non può che conformarsi alla concreta realtà materiale¹⁴.

Profilandosi così per il datore l'**obbligo di adottare tutte le possibili cautele**, apprestabili (si ripete) secondo la scienza e la tecnica via via raggiunta, atte per lo meno a limitare o fronteggiare i pericoli derivanti dalle fonti di danno non o non completamente eliminabili¹⁵.

¹⁰ Cfr. Cass. pen. 17.7.2014, n. 31458, in *Pluris*. Tar Umbria, sez. I, 18.2.2019, n. 75, *ivi*.

Per la dottrina v. ad es. CHINDEMI, *Rischio amianto esteso alla popolazione e obblighi del datore di lavoro*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2597 ss.

¹¹ V. *ex multis* Cass. pen., 22.2.2018, n. 22022, in *Dir. E prat. lav.*, 2018, 1535.

¹² Art. 2087, c.c.

¹³ V. in part.re GIANNINI M.S., *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. lavoro*, 1949, I, 1 ss.

¹⁴ RICCÒ, *I danni da amianto*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, diretto da Cendon, III, Padova, 2014.

¹⁵ Cfr. p. e. Trib. Milano 9.1.2006, in *Orient. giur. lav.*, 2006, I, 156, e Cass. pen. 5.10.1999, in *Foro it.*, 2000, II, 259, con nota di Guariniello.

L'ordinamento non potrebbe infatti inibire le attività rischiose, in base al principio di precauzione, sempre, tutte le volte che la compromissione del diritto alla salute si prospetti come probabile o meramente possibile conseguenza dell'esercizio delle attività in questione. Altri diversi principi ed obiettivi, cui parimenti si informa il nostro ordinamento, pesano sull'altro piatto della bilancia. Si ha compromissione del diritto alla salute, del resto, anche in situazioni o fattispecie "ordinarie" che, in generale – *ex ante* –, non si esiterebbe a tipizzare, definire, come assolutamente non rischiose.

Tanto chiarito, è solo per amor di classificazioni, più o meno bizantine, che si può indugiare nel tentativo di identificare la “natura”, se mai una, della **responsabilità** in discorso.

Guardando il “pendolo della responsabilità civile generale”¹⁶, dall’alto, per così dire, la responsabilità di cui si discorre potrebbe essere definita come **para-oggettiva**, secondo certi collaudati schemi di r. c.d. legale.

O forse, meglio, dovrebbe essere ricondotta entro gli schemi della r. contrattuale.

Si dice ormai ferma ed incontestata la natura **contrattuale**¹⁷, appunto, della responsabilità che discende dal disposto dell’art. 2087, e più specificamente che «l’incorporazione (*ex lege*) dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio non rappresenta una mera enclave della responsabilità aquiliana nel territorio della responsabilità contrattuale»¹⁸.

Vero quanto sopra, per corollario, il solo fatto obiettivo dell’inadempimento (agli obblighi discendenti dall’art. 2087) dovrebbe portare alla condanna del datore, salvo questi beninteso non dia prova, liberatoria, della non imputabilità ex art. 1218 c.c.

Et levissima culpa venit, verrebbe dunque da dire¹⁹.

I repertori della giurisprudenza, anche recenti, ci consegnano tuttavia gran copia di massime per cui la responsabilità *de qua* è/sarebbe di natura, va be’ contrattuale, ma fondamentalmente **colposa**²⁰ (fondata, cioè, sulla colpa del datore e/o del diverso imprenditore “custode” dei luoghi di lavoro²¹).

¹⁶ Per il SALMOND, *On the Law of Torts*, 13^a ed., a cura di Heuston, Londra, 1961, 25, «*the law has moved in cycles. A period of strict liability, an “unmoral” period, is succeeded by a period of fault liability, a “moral” period, and then pendulum swings back again*».

Ma v. già TOULLIER, *Le droit civil français suivant l’ordre du Code*, Bruxelles, 1838, VI, 101 ss.

V. poi COMPORTELLI, *Esposizione a pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, 7, nt. 1., e ALPA, *Danno ingiusto e ruolo della colpa* etc., in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 142.

¹⁷ Cfr. ad es. Cass. 6.2.2007, n. 12799, in *Pluris*, o Cass. 21.2.2008, n. 12375, *ivi*.

¹⁸ Cass., sez. lav., 29.3.2019, n. 8911, in *Pluris*.

¹⁹ V. in part.re Trib. Brescia, 30.7.2003, in *Mass. Trib. Brescia*, 2004, 160.

V. se vuoi, per approfondimenti critici, OSTI, *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità da inadempimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, 593; ID., *Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione*, *Riv. dir. civ.*, 1918, 209; ma anche, già, GABBA, *Contributo alla teorica del danno e del risarcimento in diritto civile italiano*, in *Giur. it.*, 1899, I, 2, 641 ss. (part. 644).

²⁰ L’art. 2087 c.c., per Cass. 29.3.2019, n. 8911, cit., in termini, non configura ipotesi di responsabilità oggettiva essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

²¹ V. Cass. 11.7.2011, n. 15156, in *Pluris*, in fattispecie di subappalto e distacco di lavoratori.

In caso di esposizione del danneggiato a distinti fattori patogeni riferibili a più datori di lavoro, questi rispondono del danno per l’intero, per solidarietà esterna, salvo regresso nei rapporti interni: così Cass. 27.5.2014, n. 11831, in *Pluris*.

Lascerei negli scaffali le teorie generali di distinzione, pretesamente netta, tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato (ciò che fu *vexata questio*)²².

Per la giurisprudenza – anche n. b. civile – che di recente sembra prevalere, deve essere in via preliminare valutata, ai fini del giudizio di responsabilità *ex art. 2087*, la «concreta realtà aziendale e ... (la) ... maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico»²³.

Questo il fermo-immagine che l'attuale pratica giudiziaria ci consente di registrare. Aporie e contraddizioni non mancano.

La fotografia non è certo nitida.

R. legale, da posizione; anzi contrattuale; anzi no, meglio, da condotta/omissione contraria al dovere di diligenza che nel singolo caso, dopo riempita di specifici contenuti la clausola generale, esige il giudice del merito²⁴, il quale così, allo stesso tempo, ne fissa la portata/latitudine, a seguito di giudizio ed apprezzamenti difficilmente censurabili in sede di legittimità²⁵.

3. Regole processuali

Nel processo, qualora sia postulata l'applicazione della regola di responsabilità – *ex lege* o contratto – stretta (del datore di lavoro convenuto), incomberà sul

Solidarietà che permane, ovviamente, anche in caso di cessione d'azienda, tra cedente e cessionario, cui la responsabilità per l'intero si estende, a prescindere dagli accordi tra gli stessi interlocutori, «vistati» o meno dalle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori: così Cass., sez. lav., 29.3.2012, n. 5086, sempre in *Pluris*.

Il proprietario, locatore dei luoghi di lavoro, è invece, in linea di massima, non responsabile degli infortuni verificatisi nei locali affittati, anche nel caso in cui sia egli consapevole della violazione della normativa antinfortunistica da parte dell'imprenditore, conduttore: cfr. Cass. 2.10.2019, n. 40259, in *Pluris*.

²² V. per tutti MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*. *Studio Critico, Riv. dir. comm.*, 1951, I (e ID., *ivi*, 1954, I). V. però, problematicamente, da ultimo, Cass. 11.11.2019, n. 28985, che, in un caso di responsabilità medica, sembra rievocare il c.d. sforzo di diligenza.

²³ Cass. 13.10.2017, n. 24217, in *Pluris*. Ma v. già, ad es., Cass. 8.10.2012, n. 17092, *ivi*, in termini.

²⁴ A tanto aduso e quasi facultato (spiegazione parziale) alla luce della prassi avogadoria di esperire anche, in concorso/cumulo, per il medesimo *petitum*, l'azione generale *ex lege aquilia, de damno*.

Prassi che, per carità, è conforme ai principi e senz'altro consentita dalle regole del diritto processuale: cfr. ad es. Cass. 6.2.2007, n. 12799, in *Pluris*, o Cass. 21.2.2008, n. 12375, *ivi*; Tar Lazio Roma, sez. II, 2.3.2015, n. 3421, in *Foro amm.*, 2015, 902; Cass. 15.11.2019, n. 29709, in *personaedanno.it*; Cass. 14.8.2004, n. 15919, in *Pluris*; Cass. 20.6.2003, n. 9909, in *Orient. giur. lav.*, 2003, I, 227.

²⁵ Cfr. da ultimo Cass. 6.11.2019, n. 28516, in *cassazione.net*, che parmi peraltro prestare il fianco a critiche (§ 6.1).

V. comunque, in generale, NATOLI, *Clausole generali e principi fondamentali avanti alla Corte di cassazione*, in Studi Barillaro, Milano, 1982, 353, e già CALAMANDREI, *Cassazione civile, Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1958, 1003 e 1015 in part.re.

lavoratore danneggiato l'onere della prova relativa soltanto all'infortunio (danno **amianto** correlato, *i.e.*), alla nocività/pericolosità dei luoghi di lavoro (*i.e.*, **esposizione** all'amianto), ed al **legame causale** tra questi e quello (in termini probabilistici: più probabile che non, alla luce del dato statistico epidemiologico, e secondo logica, in particolare); mentre il datore convenuto sarà tenuto a provare di aver adottato tutte le cautele apprestabili, sulla scorta della migliore scienza e tecnica ragionevolmente conosciute o comunque conoscibili nel dato momento storico, al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori (del lavoratore in causa, segnatamente)²⁶.

Qualora, nel dato processo, sia invece postulato un regime di responsabilità più lasco (di responsabilità cioè non stretta, *ex lege* anche *aquilia* e/o *ex contractu*), il danneggiato dovrà opportunamente dar **prova** della conoscenza o conoscibilità, magari meglio della notorietà, al tempo dei fatti censurati, delle **specifiche regole cautelari** e della disponibilità in concreto di determinati presidi, non osservate/apprestati da parte dell'asserito responsabile, convenuto, il quale altrimenti avrebbe potuto evitare il danno lamentato²⁷.

Stretto o lasco il regime di responsabilità in caso presupposto, comunque sia²⁸, la **mancata adozione delle cautele ritenute doverose**, come suggerite dalla scienza e tecnica anche solo ragionevolmente conoscibile, è sanzionata

²⁶ Ciò oltre ed a prescindere dalla normativa regolamentare, di dettaglio ed alle particolari prescrizioni delle Aa. competenti: cfr. *ex coeteris* Cass. 23.2.2010, n. 4370, in *www.personaedanno.it*, e Cass. pen. 4.11.2010, n. 38991, in *Pluris*; Cass. 16.3.2015, n. 11128, in *www.personaedanno.it*, e Cass., sez. lav., 6.11.2015, n. 22710, in *Pluris*. Cass. pen. 7.3.2018, n. 27521, *ivi*; Trib. Trieste 25.2.2019, *www.cassazione.net*; Cass. 4.6.2019, n. 15165, cit.

²⁷ Cfr. Cass. 5.3.2003, n. 3162, in *Orient. giur. lav.*, 2002, I, 527, per cui «la verifica del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva».

V. poi, in particolare, Cass. 15.7.2014, n. 16149, in *Pluris*, per cui l'obbligo di cui all'art. 2087 non è di tipo assoluto né dunque può ritenersi inverata l'ipotesi di «(...) responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati».

²⁸ V. Cass. 14.5.2014, n. 10425, in *Pluris*, e Cass. 27.1.2014, n. 1477, *ivi*, per cui, «(...) con riguardo all'inalazione di polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro».

a prescindere dai relativi costi, dovendosi tenere in non cale le contrarie esigenze di **massimizzazione del profitto dell'impresa**, molto spesso invocate a fini d'esimente²⁹.

Nella più parte dei casi, ad ogni buon conto, si è accertata la violazione delle norme di cui al D.P.R. 19.3.1956, n. 303, per la mancata adozione, addirittura, dei più elementari dispositivi di protezione individuale (atti a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri), e si sono così motivate – anche in sede **penale** – le condanne a carico del datore di lavoro, che pur non aveva previsto né potuto prevedere, al momento dell'omissione censurata, lo specifico evento di danno infine verificatosi³⁰.

4. Normativa speciale

Di particolare rilievo “contenutistico”, perché tracciante una più puntuale disciplina dell'obbligazione in discorso, è la normativa di cui al Capo III, Sez. II, del **D.Lgs. 9.4.2008, n. 81**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Detta normativa spiega i propri effetti cogenti non solo quando si tratti di rimuovere e/o smaltire l'amianto, ma anche quando si abbia «il minimo dubbio» sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione³¹.

Essa impone, in generale, di ridurre al minimo la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali che lo contengono.

²⁹ V. se vuoi Riccò, *Causalità e fortuito nella responsabilità civile*, Nuova giur. comm., 2009, II, 590 ss., e la giurisprudenza ivi cit.

³⁰ V. *ex coeteris* Cass. 16.3.2015, n. 11128, sopra cit.; Cass. 24.5.2012, n. 33311, in *Foro it.*, 2012, II, 517, con nota di Guariniello, Cass. 3.8.2012, n. 13956, in *Pluris*; Cass. pen. 4.11.2010, n. 38991, cit.; Cass. 11.7.2002, n. 988, in *Foro it.*, 2003, II, 324; Cass. 18.2.2003, n. 20032, *Dir. e prat. lav.*, 2003, 303; Cass. 26.6.2009, n. 15078, in *Pluris*; Cass. 9.5.1998, n. 4721, in *Giust. civ.*, 1999, I, 539; Pret. Padova 3.6.1998, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1998, 720.

V. però, *contra*, Cass. pen. 20.12.2017, n. 18384, in *pluris*, secondo la quale: a) la normativa di cui al D.P.R. 303/1956 non risulta dettata con specifico riguardo all'amianto, bensì per tutte le polveri moleste diffuse nell'ambiente in quantitativi considerevoli, e non è dunque immediatamente riferibile alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell'asbesto, non percepibili con l'inalazione; b) «i valori soglia in allora conosciuti dimostrano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l'aerodispersione, ma piuttosto quello di contenerla entro definiti limiti quantitativi, sicché nel delitto di omicidio colposo consistente in tumori asbesto-correlati, l'art. 21, D.P.R. n. 303/1956 non contiene una regola cautelare da valere quale statuto degli obblighi datoriali in materia di aero dispersione di particelle di amianto»; c) all'epoca dei fatti (anni '80) «non esistevano ... sistemi di protezione individuale ... di tale guisa da annullare il pericolo di inalazione di polveri ... ultra fini».

³¹ Art. 248, comma 2. Ma v. già Cass. 1.2.2008, n. 5117, in *Guida dir.*, 2008, 10, 93.

Concentrazione che in ogni caso non può superare determinati valori massimi³².

Essa poi impone, analiticamente, di adottare particolari misure.

«a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria³³. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

i) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi³⁴.

Quando sia specificamente dedotta nel rapporto di lavoro l'esposizione ad amianto (non anche, cioè, quando sia semplicemente ritenuta possibile, eventuale), il datore è tenuto ad adottare le più appropriate misure igieniche.

Affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

³² Art. 254.

³³ La norma è scritta proprio così! D'insipienza verrebbe da far rimprovero.

³⁴ Art. 251.

- b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione, e, prima di ogni utilizzazione, sia riparato o sostituito l'equipaggiamento difettoso o deteriorato³⁵.

Va dato atto che il legislatore ha tenuto in debito conto le note, tristi, pregresse fattispecie.

Ad esempio, nell'introdurre l'obbligo di tenere gli indumenti di lavoro all'interno dell'impresa, si è fatto evidentemente tesoro del caso della moglie del lavoratore esposto ad amianto che contrasse l'asbestosi, assai verosimilmente, quando si accingeva a lavare la "tuta" del marito, intrisa di polveri amiantose³⁶.

La surriferita normativa, di dettaglio, può forse apparire pleonastica a quei civilisti che si accontentano delle clausole generali, come quella di cui all'art. 2087.

È tuttavia indubbia la sua utilità, potendo essa servire ad "economizzare" l'attività cognitiva del giudice e, comunque, a dare il crisma della "specificità" alla colpa, anche e soprattutto in sede penale.

5. Previdenze di legge e risarcimento del danno c.d. differenziale

La legge del 1992³⁷ prevede speciale beneficio previdenziale per i lavoratori che, pur non danneggiati, risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo, ininterrotto o non³⁸, di almeno dieci anni.

³⁵ Art. 252.

³⁶ *Supra*, nota 9.

³⁷ Art. 13.

³⁸ Cass. 21.6.2018, n. 16445, in *Pluris*, allorché l'esposizione giornaliera risulti inferiore a quella che avrebbsi in caso di osservanza della durata del turno lavorativo minimo presupposto, fermi i giorni effettivi di esposizione, sul solco della teoria "Verdel-Ripanucci", applica al dato numeratore un coefficiente di riduzione proporzionale. Per la contribuzione figurativa relativa ai giorni del sabato, domenica, festivi e in genere feriali, trascorsi durante l'imbarco, in favore dei marittimi, v. Trib. Venezia 11.4.2017, *ivi*.

Per tali lavoratori, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, va moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5³⁹.

Accertato il superamento del dato grado/misura di concentrazione nell'aria delle fibre amiantose⁴⁰.

Per quei lavoratori che, non esposti all'amianto per più di dieci anni, abbiano nondimeno contratto malattia professionale correlata, per causa d'amianto, e tanto sia certificato dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto, a prescindere dal dato grado/misura di concentrazione nell'aria delle fibre amiantose, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5⁴¹.

Si noti, per inciso, che: a) l'azione volta al riconoscimento dei benefici pensionistici *de quibus* è condizionata dal previo esperimento di ricorso amministrativo-diretto, a pena di improcedibilità se non addirittura improponibilità⁴²; b) all'INAIL, *ante omnia*, va chiesto il riconoscimento del diritto al beneficio pensionistico *de quo*; c) in giudizio ciononostante, non riconosciuto dall'INAIL il diritto anzi reclamato, va tratto solo e direttamente l'INPS⁴³.

Se, nonostante il/i benefici di cui sopra (il ricalcolo cioè del periodo contributivo), non sia ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico in favore del lavoratore che risulti aver contratto determinate patologie (amianto correlate), questi avrà diritto al c.d. prepensionamento⁴⁴.

Per i lavoratori impiegati in attività di "scoibentazione" e bonifica dell'amianto che abbiano cessato il rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati (il cui sito sia o sia stato interessato da piano di bonifica), sono assoggettati a particolare disciplina di favore (maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva fino a 5 anni) a patto che il *dies* di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, calcolata secondo le previgenti regole, ante Legge Fornero, cada prima della fine dell'anno 2020⁴⁵.

Si tratta però di normativa invero speciale, cui ci si limita a cennare.

³⁹ Art. 13, comma 8.

⁴⁰ V. gli artt. 24 e 31, D.Lgs. 15.8.1991, n. 277.

⁴¹ Art. 13, comma 7.

⁴² Cass. 10.5.2017, n. 11438, *Pluris*.

⁴³ Cass. 23.11.2018, n. 30438, *ivi*.

⁴⁴ Art. 1, comma 250, L. 11.12.2016, n. 232.

⁴⁵ Art. 1, comma 117, L. 23.12.2014, n. 190, come successivamente modificata ed integrata.

Di portata invece generale è la normativa di cui al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali⁴⁶, in base alla quale il lavoratore assicurato⁴⁷, dopo provato l'infortunio occorso per causa od in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, ha diritto ad un **indennizzo** diciamo provvisorio da imputare a deconto del **danno biologico (in senso stretto) e patrimoniale** in conseguenza subito.

Bene, anche se percepito l'indennizzo in parola, qualora questo non sia integralmente compensativo del pregiudizio patito (alla luce delle singole voci di danno di cui si compone), al danneggiato od ai suoi eredi non dovrebbe certo esser preclusa l'azione di risarcimento del **maggior danno**, relativa cioè al supero di quest'ultimo rispetto la somma erogata dell'ente di assicurazione⁴⁸.

L'indennizzo è infatti relativo⁴⁹.

Il risarcimento, ricorrendo i presupposti della responsabilità ascritta al danneggiante, deve essere invece integrale⁵⁰.

Ciò in base ai principi generali.

Il legislatore interveniva tuttavia, in deroga, nell'anno 2000, disponendo in particolare che: «l'assicurazione (...) esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato»⁵¹.

Tale *ius novum* comportava dunque una limitazione-compressione dei diritti fondamentali, con relativo sbarramento del loro esercizio, con riferimento alle fattispecie successive all'entrata in vigore della "novella"⁵².

Per quelle anteriori, cioè, il danno differenziale può risarcirsi, *sic*, "all'antica".

Per quelle successive, può risarcirsi solo in caso di condanna penale.

Poi, nel 2018, il legislatore interveniva comprimendo ulteriormente il diritto e l'azione del lavoratore danneggiato, disponendo che: «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità

⁴⁶ D.P.R. 30.6.1965, n. 1124.

⁴⁷ Già il D.Lgs. 20.3.1956, n. 648, prevedeva l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

⁴⁸ Cfr. ad es. Cass. 17.2.2016, n. 3074, in *www.personaedanno.it*, e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Trieste 25.2.2019, cit.

⁴⁹ V. in particolare JANNITTI PIROMALLO A., *L'inquadramento giuridico dell'indennizzo per infortuni sul lavoro*, in *Assicurazioni*, 1952, 149 ss.

⁵⁰ V. ad es. PERLINGIERI, *Responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 1061 ss.

⁵¹ D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.

⁵² Cons. Stato, sez. III, 14.2.2018, n. 964, in *Foro amm.*, 2018, II, 2, 177.

che a qualsiasi titolo e indistintamente per effetto del presente decreto è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto»⁵³.

Poco dopo, tra il rusco e il brusco, presagita la taccia di violazione della Costituzione, è intervenuto ancora, il legislatore, disponendo finalmente il c.d. scomputo per poste omogenee⁵⁴.

Ma già T. Trieste, con sent. del febbraio 2019, *supra* in note cit., consacrava il diritto al risarcimento dei danni non coperti *ad vocem* dall'indennizzo INAIL.

Mi pare manchi un ultimo passo, solamente: se non abrogato con legge, l'art. 10, primo-secondo comma, sul solco tracciato dalla Corte costituzionale, poscia riduzione ermeneutica, adeguatrice, *minus quam dicit*, andrebbe allargato sino a ricomprendere nella sua portata applicativa anche i casi di reato solo *incider tantom* accertato (dal giudice civile).

Cosa che già, bene, fece Trib. Trieste, cit., G.L. Burelli.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Il rischio da amianto*, a cura di Monuschi-Insolera, Bologna, 2006; AA.VV., *Amianto: responsabilità civile e penale e risarcimento danni*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012; BARASSI, *Il diritto del lavoro*, Milano, 1949, 257 ss., 306 ss., 936 ss.; BARNI, *Rischio professionale e rischio ambientale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1974, 16 ss.; BONANNI E., *Il danno da amianto: profili risarcitori e tutela medico-legale*, Milano, 2013; ID., *Il libro bianco delle morti di amianto in Italia*, Quad. O.N.A. n. 131, Roma, 2018; ID., *La storia dell'amianto nel mondo del lavoro*, in *Dir. dei lav.*, 2012, 13 ss.; BONANNI E.-UGAZIO G., *Patologie ambientali e lavorative*, Torino, 2019; CARDILLO, *Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca*, in *Digesto comm., Agg.*, IV, Torino, 2008; CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro. Studi*, Roma, 1913; CATALDI, *Il diritto infortunistico nell'ordinamento giuridico generale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 3 ss.; CHINDEMI, *Rischio amianto: elemento soggettivo del reato e nesso di causalità*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 200 ss.; CIACCIA, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Noviss. Dig. it., Agg.*, 1980, 234 s.; CIMAGLIA, *Danni alla persona nel diritto del lavoro*, in *Digesto comm., Agg.*, IV, 2008, Torino; COGGIOLA, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, Napoli, 2011; ID., *Amianto (danno alla persona)*, in *Digesto civ., Agg.*, V, 2010, Torino; ID., *L'esposizione alle polveri d'amianto ed il nesso di causalità di fronte al giudice civile*, in *Giur. it.*, 2005, 497; ID., *Il giudice e la statistica: attività lavorative, esposizione all'amianto ed asbestosi (ovvero quando il numero di morti e malati fa la prova nel processo)*, *ivi*, 1168; ID., *Il risarcimento dei danni da esposizione ad amianto: dall'utilizzo del concetto dell'aumento del rischio all'inversione dell'onere della prova sul nesso di causalità*, *ivi*, 1390; DE CUPIS, *Sul limite della responsabilità civile dell'imprenditore per inosservanza dell'obbligo di tutela della integrità fisica del lavoratore*, in *Riv. infortuni*, 1951, 956 ss.; DE FAZIO, *Art. 2087 c.c.: obblighi di protezione*

⁵³ Art. 1, comma 1126, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145.

⁵⁴ L. 28.6.2019, n. 58, sulla quale, per tutti, TORTORA, *Il c.d. danno differenziale: il ritorno al criterio dello scomputo per poste omogenee*, in *Persona e danno*, 2019.

e responsabilità d'impresa, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 449 ss.; DE LITALA, *Assicurazioni sociali (infort. lav. e mal. profess.)*, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1968, 1238 ss.; DE SIMONE, *Malattie professionali e infortuni sul lavoro*, in *Digesto comm.*, IX, Torino, 1993; DEL CONTE, *Tutela dei lavoratori esposti all'amianto*, in *Dir. e prat. lav.*, 2005, 827; DI AMATO, *La responsabilità penale da amianto*, Milano, 2003; FABIANI M., *Il danno da amianto: profili risarcitori e tutela medico-legale*, Milano, 2013; FABOZZI, *La tutela della salute nel rapporto di lavoro*, Milano, 2002; GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Roma, 1986; GIANNINI M.S., *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. lavoro*, 1949, I, 1 ss.; GHIDINI, *Diritto del lavoro, Parte generale*, 9^a ed., Padova, 1985, 292 ss.; GUARINIELLO, *Mesotelioma pleurico e colpe dei responsabili aziendali*, in *Foro it.*, 2010, II, 437 ss.; ID., *Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto*, in *Foro it.*, 2001, II, 278; ID., *Il nuovo decreto sulla sicurezza del lavoro*, in *Dir. e prat. lav.*, 1992, 1769; GROTTA, *Per una lettura costituzionalmente orientata dell'indelegabilità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, in *Cass. pen.*, 2016, 2184; HUGE, *Trasferimento di ramo d'azienda e responsabilità del cessionario anche per il risarcimento del danno alla persona*, in *Riv. critica dir. lav.*, 2003, 973; ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 38 ss.; LAGEARD, *Le malattie del lavoro nel diritto penale*, Torino, 2000; LANOTTE, *Profili evolutivi dell'obbligo di sicurezza nell'elaborazione giurisprudenziale*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 2002, 125 ss.; LO COCO, *In tema di regresso dell'I.N.A.I.L.*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1962, 704 ss.; LOASSES, *Responsabilità penali dei dirigenti e dei preposti alle costruzioni edilizie*, in *Riv. pen.*, 1960, 27 ss.; MARINO V., *La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro*, Milano, 1990; MONTANARI A., *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*, in *Cod. comm. sic. lav.*, a cura di Carinci-Gragnoli, Torino, 2010, 839 ss.; MORANDI F., *Fattori di rischio e tutela della salute dei lavoratori del decreto legislativo 15.8.1991, n. 277*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1992, 380; NATOLI, *Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell'impresa*, in *Dir. lavoro*, 1956, I, 3 ss.; PADULA, *Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro*, Padova, 2010; PERETTI GRIVA, *Sulla responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio sul lavoro di fronte all'art. 2087 c.c.*, in *Dir. economia*, 1956, 254; RICCÒ, *I danni da amianto*, in *Tratt. breve dei nuovi danni*, diretto da Cendon, III, Padova, 2014; SCALFI GIAN., *Il risarcimento del danno alla persona nel diritto civile e nella assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro*, in *Scritti in Onore di Rodolfo Sacco*, a cura di Cendon, II, Milano, 1994, 1053 ss.; STAIANO, *Lavoro*, in *La tutela del lavoratore*, a cura di Cendon, III, Torino, 2009; TARTAGLIA, *Inertizzazione di materiali amiantosi e riciclo nel gres porcellanato*, Tesi di laurea, anno accademico 1997/98, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rel. Gualtieri e Vezzalini; TIMELLINI, *Sicurezza sul lavoro*, in *Digesto comm., Agg.*, Torino, 2003; TULLINI, *Rischio amianto*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, 453; VOLTAN, *Normativa in materia di igiene e sicurezza per i lavoratori esposti ad amianto e nesso di causalità*, in *Giur. it.*, 2001, 2141 ss.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX